

## **Diritto alla vita, uso legale della forza e gestione nazionale della sicurezza pubblica: i più recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo**

di Tommaso F. Giupponi \*

(intervento al Convegno "Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", Università di Bologna, Accademia delle Scienze, 5 marzo 2010)

1. Come noto, in base all'art. 2.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 "Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena". Considerato espressione di "uno dei valori fondamentali delle società democratiche che fanno parte del Consiglio d'Europa",<sup>1</sup> attributo inalienabile della persona umana, esso rappresenta un diritto "senza il quale il godimento degli altri diritti e delle altre libertà garantite dalla Convenzione sarebbe illusoria".<sup>2</sup> Tale rilevanza è stata successivamente confermata in occasione dell'entrata in vigore del Protocollo n. 13, nel 2003, il quale ha espressamente abolito la pena di morte in ogni circostanza, anche in tempo di guerra.

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, tale disposizione non impone solamente agli Stati firmatari di astenersi dal compiere azioni che mettano a rischio la vita degli individui, ma richiede altresì la predisposizione di adeguate misure di protezione rispetto ai pericoli per la loro integrità fisica,<sup>3</sup> anche in relazione ad eventuali comportamenti criminali di terze persone.<sup>4</sup> Questo, in ogni caso, non significa dover predisporre ogni forma di tutela rispetto ad ogni possibile rischio, onere di per sé eccessivo per lo Stato alla luce anche dell'imprevedibilità dell'agire umano, ma impone tuttavia un'obbligazione positiva volta all'attivazione tutte le misure ragionevolmente disponibili di fronte ad un rischio certo ed immediato per la vita di uno o più individui.<sup>5</sup> Tale tutela, comunque, comporta non solo, sul piano sostanziale, la predisposizione di adeguate misure legislative e amministrative in grado di prevenire ed evitare rischi per la vita dei singoli individui, ma anche, sul piano procedurale, la previsione di un sistema giudiziario efficace in grado di accertare le responsabilità in merito ad azioni o attività lesive del diritto alla vita.

1 Così, espressamente, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 147.

2 Cfr. *Pretty c. Regno Unito*, 29 aprile 2002, n. 37.

3 Così, tra le altre, *L.C.B. c. Regno Unito*, 9 giugno 1998, n. 36.

4 Cfr. *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, n. 115.

5 Così, in particolare, *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, n. 116.

La stessa Convenzione europea, però, contiene ancora alcune significative eccezioni alla tutela del diritto alla vita. In base all'art. 2.2, infatti, “la morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, un'insurrezione o una sommossa”. Tuttavia anche in questi casi, che potremmo ricollegare in generale all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico in senso materiale, la giurisprudenza della Corte europea richiede agli Stati membri di rispettare obbligazioni sia di natura sostanziale, sia di natura procedurale.

Dal primo punto di vista, l'uso legale della forza è considerato legittimo solo se non eccessivo, proporzionato rispetto ai fini e conforme ai limiti stabiliti dalle legge. La previsione in questione, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, ritenendo assolutamente necessarie solo quelle condotte strettamente finalizzate alla tutela della vita umana e dell'integrità delle persone coinvolte in operazioni di polizia.<sup>6</sup> Dunque, in questi casi l'attività delle forze dell'ordine deve essere ispirata al principio di precauzione, grazie all'attivazione di tutte quelle misure che consentano di ridurre al minimo l'utilizzo legale della forza, in un sorta di (delicatissimo) bilanciamento tra tutela della vita delle potenziali vittime di aggressione criminale e tutela della vita degli stessi aggressori.

Dunque, come ha precisato la stessa Corte europea, non certo una sorta di “carta bianca” nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza,<sup>7</sup> ma la necessità di adeguate misure legislative e amministrative che fissino precisi criteri in merito all'uso della forza (e delle armi in particolare) da parte degli agenti di polizia in tempo di pace<sup>8</sup> (rimanendo esclusa, quindi, l'applicabilità di tali limitazioni in caso di vera e propria guerra). Nel corso degli anni i giudici di Strasburgo (spesso con decisioni contrastate e frutto di profonde divisioni) hanno quindi consolidato una giurisprudenza assai ricca in merito all'uso legale della forza e ai suoi limiti in relazione all'art. 2 CEDU; giurisprudenza che, in ogni caso, non appare priva di oscillazioni e, vista la delicatezza della materia, risulta molto sensibile alle vicende politiche dei diversi Stati membri, con particolare riferimento all'emergenza terroristica interna.

In ogni caso lo scrutinio operato dalla Corte risulta (almeno nelle premesse) particolarmente rigoroso, alla luce della assoluta necessità che, sola, giustifica il sacrificio del diritto alla vita tramite l'usa legale della forza. In particolare, una volta chiarito che si

---

<sup>6</sup> Così, per tutte, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 194.

<sup>7</sup> Così, espressamente, *Perk e altri c. Turchia*, 28 marzo 2006, n. 55.

<sup>8</sup> Cfr. in particolare *Makaratzis c. Grecia*, 20 dicembre 2004, n. 59.

tratta di una situazione riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 2.2, si tratterà di verificare se l'attività di polizia sia stata pianificata, gestita e condotta in modo da ridurre comunque al minimo il rischio per la vita delle persone coinvolte, compresi i responsabili di atti illegali.<sup>9</sup> Tuttavia, si precisa, è considerato comunque legittimo il ricorso all'uso della forza per salvare vite innocenti quando si fondi sulla convinzione, formata in buona fede, dell'esistenza di determinate circostanze, considerate valide al momento dei fatti, ma successivamente verificate come erranee.<sup>10</sup>

Dal secondo punto di vista, invece, il rispetto dell'art. 2 CEDU dovrà essere verificato in relazione alla già citata obbligazione positiva connessa, sul piano procedurale, alla garanzia di indagini effettive ed efficaci in presenza di uso legale della forza da parte di agenti delle forze dell'ordine. In sostanza, in aggiunta alla verifica sul piano sostanziale della necessità e proporzionalità dell'intervento (e, quindi, della sua legittimità), dovrà in ogni caso essere assicurata ai parenti delle vittime la possibilità di conoscere ed avere accesso a tutte le informazioni del caso, attraverso la garanzia di "un esame completo, imparziale e approfondito delle circostanze in cui è stato commesso l'omicidio",<sup>11</sup> fino alla garanzia di un'inchiesta "indipendente e pubblica per determinare se il ricorso alla forza sia stato o meno giustificato nelle circostanze di un determinato caso".<sup>12</sup>

Di sicuro, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, lo Stato non dovrà assicurare in ogni caso l'individuazione di eventuali responsabilità, ma garantire l'attivazione di tutti gli strumenti idonei ad individuare gli eventuali responsabili di un omicidio illegale, con particolare riferimento agli agenti di pubblica sicurezza coinvolti. Tali conclusioni risultano poi ulteriormente rafforzate dalla prescrizione generale di cui all'art. 13 CEDU, in base al quale, come noto, "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali". In base a tale disposizione, infatti, ai parenti delle vittime dovrà esser garantita una partecipazione effettiva all'inchiesta, obbligo che sembra andare anche oltre la già citata necessità che lo Stato garantisca una inchiesta efficace ed effettiva.<sup>13</sup>

Un giudizio, quindi, particolarmente difficile, non privo di una certa alea e comunque incentrato sulle informazioni rese disponibili dai ricorrenti e, soprattutto, dai governi degli

---

9 Così, tra le altre, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 201; *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997, n. 29.

10 Cfr. *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 200; *Huohvanainen c. Finlandia*, 13 marzo 2007, n. 96.

11 Così, espressamente, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, n. 163.

12 Così, espressamente, *Kaya c. Turchia*, 19 febbraio 1998, n. 87.

13 Cfr, in particolare, *Kaya c. Turchia*, 19 febbraio 1998, n. 107.

Stati membri, cui spetta l'obbligo di facilitare in ogni modo il giudizio della Corte e l'accesso ad ogni informazione ritenuta utile alla ricostruzione della vicenda processuale. Il tutto, come noto, non potendosi la Corte EDU in alcun modo sostituire ai giudici nazionali nel valutare il comportamento dei singoli appartenenti alle forze dell'ordine nel corso di operazioni di polizia, ma delimitando esclusivamente l'area di applicazione delle clausole convenzionali relative all'uso legale della forza, e stabilendone il rispetto o la violazione da parte degli Stati membri.

2. Tutti i profili citati sono stati affrontati dalla recente decisione del 25 agosto 2009 (*Giuliani e Gaggio c. Italia*, ric. n. 2345/02), con cui la Corte EDU è intervenuta sulla complessa vicenda che, il 20 luglio 2001, ha portato alla tragica morte di Carlo Giuliani nel corso degli scontri avvenuti a Piazza Alimonda, durante le manifestazioni organizzate per contestare la riunione del G8 a Genova. Come noto, la vicenda processuale interna si è conclusa il 5 maggio 2003, con un'ordinanza di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in accoglimento della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale (2 dicembre 2002) e contro l'opposizione presentata dai legali della famiglia Giuliani, in qualità di parte offesa (10 dicembre 2002). In tale ordinanza, la condotta del carabiniere Mario Placanica è stata ritenuta legittima sulla base di due specifiche cause di giustificazione: uso legittimo della armi (art. 53 c.p.) e legittima difesa (art. 52 c.p.).

Il ricorso alla Corte di Strasburgo, presentato dai genitori e dalla sorella di Giuliani il 18 giugno 2002, era incentrato sulla supposta violazione, *in primis*, dell'art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui si aggiungevano riferimenti anche agli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani), 6 (diritto ad un processo equo), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 38 (esame in contraddittorio). In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 2 CEDU sotto un duplice profilo. In primo luogo, da un punto di vista sostanziale, sostenendo l'esistenza di un chiaro nesso di causalità tra lo sparo di Placanica, indagato per l'omicidio, e la morte di Giuliani, circostanza che avrebbe evidenziato una responsabilità dello Stato per la condotta di un suo agente, caratterizzata da un uso sproporzionato della forza. Tale condotta, inoltre, sarebbe stata causata da un'organizzazione delle attività di pubblica sicurezza da parte dei competenti organi statali del tutto insufficiente e contraddittoria, con il coinvolgimento in delicate operazioni di ordine pubblico di personale inesperto e non adeguatamente addestrato.

In secondo luogo, da un punto di vista procedurale, stigmatizzando le negligenze, i ritardi e la mancanza di imparzialità che avrebbero contraddistinto l'inchiesta delle autorità

nazionali, con particolare riferimento al mancato ritrovamento del proiettile, al diretto coinvolgimento dell'Arma dei carabinieri nelle primissime fasi dell'indagine e alla superficialità dell'esame autoptico esperito sul corpo di Giuliani (svolto, tra l'altro, in assenza dei periti di parte a causa di un preavviso considerato troppo breve). Nel complesso, poi, le indagini si sarebbero concentrate solamente sull'accertamento della responsabilità personale del soggetto agente, senza valutare le responsabilità dei vertici delle forze di polizia responsabili della direzione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico nei giorni del G8.

Diversa, ovviamente, la ricostruzione del Governo italiano, secondo il quale la presunta violazione dell'art. 2 CEDU risultava del tutto infondata. Prima di tutto, da un punto di vista sostanziale, alla luce della mancanza di un chiaro nesso di causalità tra lo sparo di Placanica e la morte di Giuliani. Significative, in questo senso, sarebbero risultate le perizie balistiche e gli elementi di indagine in base ai quali risulterebbe provata la deviazione della traiettoria originaria del proiettile ad opera di una pietra, circostanza del tutto imprevedibile. In ogni caso, l'uso della forza da parte di Placanica sarebbe stato assolutamente necessario e proporzionato alla luce della concreta situazione da fronteggiare, caratterizzata, tra l'altro, da una generalizzata violenza scatenatasi tra i manifestanti, dalla forza dell'assalto alla *jeep* in cui si trovava il carabiniere, dalla sua condizione fisica e psicologica e dalla complessiva brevità del tempo disponibile per la sua decisione. Il tutto in un contesto nel quale sarebbero state predisposte tutte le misure possibili per garantire lo svolgimento della prevista manifestazione (che doveva essere pacifica) in piena sicurezza, e con il coinvolgimento di personale debitamente addestrato. Secondariamente, da un punto di vista procedurale, sarebbero risultati pienamente adeguati e tempestivi gli strumenti di indagine concretamente attivati dalle autorità nazionali (perizie, interrogatori, autopsia), anche alla luce della constatazione che dall'art. 2 CEDU scaturirebbe un'obbligazione di mezzi, e non di risultati. Pertanto, il fatto che tali strumenti non abbiano garantito un chiarimento totale delle vicende in questione non comporterebbe la responsabilità dello Stato, dal momento che la Corte EDU non potrebbe in ogni caso sostituirsi agli organi giudiziari nazionali nella loro esclusiva valutazione degli elementi di prova raccolti, anche alla luce del principio *in dubio pro reo*. Più in generale, alla luce della personalità della responsabilità penale, nessun nesso di causalità potrebbe essere dimostrato tra le eventuali disfunzioni sul piano organizzativo e il concreto evento all'origine della morte di Giuliani (e cioè lo sparo di Placanica).

Ebbene, anche se profondamente divisa, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che non vi è stata violazione dell'art. 2 CEDU dal punto di vista sostanziale, mentre ha ritenuto



responsabile lo Stato italiano sul piano degli obblighi di natura procedurale. Preliminarmente, anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in materia, la Corte ha ritenuto che l'uso della forza, nel caso concreto, non sia stato eccessivo e sproporzionato, e quindi sia risultato legittimo sulla base dell'art. 2 CEDU. Questo perché, pur dovendo valutare in modo assai rigoroso l'assoluta necessità dell'uso della forza all'origine della morte di un soggetto, essa va inserita nel contesto operante al momento dell'azione, non rilevando l'eventualità di una sua erronea percezione in buona fede, successivamente accertata. Altrimenti, ciò significherebbe "imporre allo Stato e ai suoi agenti [...] un obbligo irrealistico", e che metterebbe a rischio la loro vita e quella degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di pubblica sicurezza. Se, infatti, l'art. 2 CEDU non vieta solo alle autorità nazionali di causare volontariamente e illegalmente la morte di un soggetto, ma impone anche di predisporre, sul piano interno, tutte le misure preventive necessarie a proteggere la vita delle persone, può essere a volte giustificato e necessario ricorrere all'estremo uso della forza da parte delle autorità di polizia. Ebbene, nel caso concreto, la Corte di Strasburgo "non ha alcuna ragione di dubitare" che Placanica "abbia sinceramente creduto che la sua vita era in pericolo" e ritiene che "abbia utilizzato l'arma in suo possesso al fine di difendersi contro l'aggressione diretta nei confronti degli occupanti della jeep [...] che si sentivano direttamente minacciati".

Anche in merito alla pianificazione e alla concreta gestione della sicurezza pubblica, la Corte ritiene che lo Stato non abbia violato gli obblighi previsti dall'art. 2 CEDU. Questo, nello specifico, perché, a differenza di altri casi in precedenza posti alla sua attenzione,<sup>14</sup> gli eventi del 20 luglio 2001 sono risultati del tutto imprevedibili, senza che le forze dell'ordine, vista l'ampiezza e lo sviluppo dei disordini, avessero un obiettivo specifico e predeterminato da contrastare, e nell'arco di una giornata in cui "si sono dovute confrontare con situazioni di pericolo rapidamente in evoluzione", prendendo decisioni cruciali in tempi assai brevi. Dunque, alla luce dei dati disponibili e con la cautela necessaria ad evitare il rischio di un giudizio preso "*avec le bénéfice du recul*" (con il senno di poi), la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'obbligo dello Stato italiano di proteggere la vita di Giuliani.

In relazione alla gestione delle indagini, e sul piano della garanzia procedurale dell'art. 2 CEDU, i giudici ritengono invece che vi sia stata una responsabilità delle autorità nazionali italiane, dal momento che non sarebbe stata garantita un'inchiesta "adeguata" ed "effettiva". Ciò, in particolare, a causa della asserita "superficialità" dell'esame autoptico sul corpo di Giuliani (dimostrata anche dalle lacune del referto finale in merito alla presenza

<sup>14</sup> Si richiamano, in particolare, i già citati casi *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995; *Andronicou e Constantinou c. Cipro*, 9 ottobre 1997.

del frammento metallico evidenziato dagli esami clinici), e per la scelta “assai deplorabile” della Procura della Repubblica di Genova di autorizzare troppo velocemente la sua cremazione, che ha di fatto impedito ogni successivo supplemento d'esame una volta depositate le risultanze medico-legali. Inoltre, le indagini nazionali si sarebbero concentrate solo sulla responsabilità penale di singoli soggetti, non garantendo quell'approfondimento, quell'imparzialità e quel rigore che devono caratterizzare le indagini in tutte le circostanze in cui si è verificato un decesso a causa dell'uso della forza da parte di agenti pubblici.<sup>15</sup> Per tutti questi motivi motivi, l'inchiesta è risultata complessivamente “inadeguata, dal momento che non è stata diretta ad accertare le persone responsabili della situazione” in cui si è verificato l'episodio di Piazza Alimonda.

3. La decisione, assai contrastata, ha sollevato alcuni dubbi. Punto centrale della questione, ancora una volta, è il ruolo della Corte EDU in relazione alle giurisdizioni nazionali, con particolare riferimento ai limiti entro cui essa deve mantenere il suo controllo del rispetto delle norme della Convenzione del 1950 da parte degli Stati firmatari. Nello specifico, la questione al centro dell'analisi dei giudici di Strasburgo è stata l'adeguatezza della gestione della sicurezza pubblica da parte delle autorità italiane in occasione degli avvenimenti del G8 di Genova del 2001. Questione assai delicata, in cui il giudizio della Corte EDU rischia di sovrapporsi, da un lato, alle valutazioni delle autorità nazionali (di natura anche squisitamente politica) in materia di ordine pubblico e gestione della sicurezza e, dall'altro, alle decisioni, sul piano tecnico-giuridico, degli organi inquirenti e delle autorità giurisdizionali statali.<sup>16</sup>

Ciò nonostante, appare in ogni caso contraddittoria la soluzione finale adottata dalla Corte. Se, infatti, la prudenza e il distacco volti ad evitare un giudizio basato su valutazioni essenzialmente *a posteriori* è risultato decisivo in merito all'esclusione di una responsabilità dello Stato italiano sul piano dell'organizzazione e della gestione della sicurezza pubblica, non si capisce come non possa essere stato tenuto in debita considerazione in merito alla valutazione dell'efficacia delle indagini, chiaramente ricostruita dalla decisione della Corte solo alla luce delle conseguenze negative di alcune scelte, solo successivamente rivelatesi tali agli occhi degli inquirenti (si pensi, ad esempio, alla scelta di restituire il corpo ai familiari e di autorizzarne la cremazione prima del

---

15 Si vedano, tra le altre decisioni citate, *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995; *Kaya c. Turchia*, 19 febbraio 1998; *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi*, 10 novembre 2007.

16 Ciò, in particolare, appare evidente alla luce delle diverse opinioni dissenzienti presentate: alcune volte ad affermare una responsabilità dello Stato italiano anche sul piano sostanziale della concreta gestione dell'ordine pubblico (giudici Bratza e Sikuta); altre, invece, critiche nei confronti della condanna relativa alla non adeguatezza, sul piano procedurale, delle indagini svolte (giudici Casadevall, Garlicki e Zagrebelsky).

deposito delle risultanze dell'autopsia, valutabile criticamente solo alla luce delle successive risultanze, ma non certamente prevedibile, in assenza di espresse richieste di ulteriore esame da parte dei periti).

Significativo, poi, appare anche il riferimento dei giudici, sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, alle risultanze di altri procedimenti penali, riguardanti, però, ulteriori episodi avvenuti lo stesso giorno, da cui la Corte trae elementi per argomentare in merito al (diverso) caso sottoposto alla sua attenzione. Quale, in questo caso, il nesso con la morte di Giuliani? Emblematiche, infine, alcune domande che i giudici di Strasburgo lasciano inevase: quale lo stato fisico e psicologico di Placanica, anche alla luce della sua concreta preparazione professionale? quale l'esito dell'attacco alla *jeep* dei carabinieri, in presenza di un migliore coordinamento tra le forze dell'ordine? quali le conseguenze della scelta di lasciare un mezzo non adeguatamente attrezzato a resistere agli assalti nel bel mezzo degli scontri di Piazza Alimonda?

Una decisione, quindi, particolarmente sofferta quella della IV Sezione, in cui la drammaticità della vicenda sembra aver fatto a tratti breccia nelle argomentazioni della Corte EDU che, pur nell'ambito delle peculiarità del proprio giudizio, dovrebbero in ogni caso svolgersi sul piano strettamente giuridico, volto all'accertamento delle concrete responsabilità dello Stato per violazione delle disposizioni della Carta EDU, senza inoltrarsi eccessivamente sul piano (assai scivoloso giuridicamente) delle valutazioni sull'adeguatezza dell'organizzazione e della gestione delle politiche nazionali in materia di pubblica sicurezza.

Forse anche per questi motivi, sia i ricorrenti sia il governo italiano hanno chiesto che il caso fosse rinviato alla *Grande Chambre* per essere nuovamente esaminato. Come noto, con la decisione dello scorso 24 marzo 2011 i giudici di Strasburgo hanno parzialmente rivisto la precedente sentenza della IV Sezione, escludendo in via definitiva che via sia stata violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 2 anche sotto il profilo della garanzia, sul piano procedurale, di un'inchiesta ed un'indagine effettive ed efficaci.

Dopo aver richiamato la sua giurisprudenza in materia di uso legale della forza, ex art. 2 CEDU, la *Grande Chambre* ha ribadito ancora una volta la differenza tra giudizio penale delle corti nazionali in relazione all'accertamento di eventuali responsabilità personali degli agenti di polizia (svolto alla luce della normativa interna) e giudizio della Corte europea in relazione alla responsabilità dello Stato, e dei suoi agenti, per la violazione della Convenzione del 1950 (incentrato sul rispetto della CEDU, anche alla luce dei principi del diritto internazionale). Tutto ciò premesso, i giudici hanno confermato (sostanzialmente) le conclusioni del 2009 in relazione all'assoluta necessità dell'uso della



forza da parte di Placanica per tutelare la sua vita di fronte ad atti di violenza illegale da parte del gruppo di dimostranti che aveva circondato la sua *jeep*. Anche in merito alla necessaria garanzia da parte dello Stato, in positivo, del diritto alla vita dei singoli individui attraverso la predisposizione di adeguate misure, legislative e amministrative, volte a regolare l'uso legale della forza da parte degli agenti di polizia, e collegata ad un'efficace organizzazione e gestione del servizio di ordine pubblico in occasione del G8 di Genova del 2001, la Corte ha confermato non esservi stata alcuna violazione dell'art. 2 CEDU.

Come già anticipato, la Corte ha invece ribaltato la precedente decisione che aveva condannato l'Italia, sul piano procedurale, in relazione alla necessità di un'inchiesta adeguata ed efficace finalizzata all'individuazione degli eventuali responsabili di omicidio. In questo caso, infatti, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato la differenza tra l'obbligo gravante sugli Stati di proteggere la vita degli individui, con particolare riferimento al suo aspetto procedurale più volte citato (derivante dall'art 2 CEDU), e il diritto ad un ricorso effettivo, ex art. 13 CEDU. Pur potendo comportare conseguenze anche in relazione al secondo parametro, infatti, il giudizio sul rispetto del primo deve essere tenuto necessariamente distinto. In particolare, la Corte sottolinea come l'accesso e la partecipazione dei familiari delle vittime agli atti dell'inchiesta (garantiti dall'art. 2 CEDU) debbano essere finalizzati esclusivamente a salvaguardare i loro legittimi interessi, non potendo arrivare ad un generalizzato obbligo di pubblicizzazione di ogni rapporto delle autorità di polizia, che, se affermato, potrebbe coinvolgere informazioni sensibili relative ad altri individui o incidere sulla stessa efficacia delle indagini in corso.

In particolare, in relazione all'autopsia e alla gestione della indagine in modo indipendente ed efficace, anche in merito alla loro concreta tempistica, la Corte ha sottolineato come gli originari ricorrenti non abbiano dimostrato evidenti mancanze da parte dello Stato italiano. Per quanto riguarda l'autopsia, autorizzata dai familiari stessi, la mancata acquisizione del frammento metallico (di minime dimensioni e di difficile estrazione senza il rischio di una compromissione dell'intero esame autoptico) risulterebbe comunque irrilevante al fine di contestare l'uso legittimo della forza da parte di Placanica, affermato dai giudici di Strasburgo già nel 2009 a prescindere dall'accoglimento o meno della teoria di deviazione del proiettile da parte di una pietra. Lo stesso termine, assai breve, entro cui i familiari hanno avuto comunicazione dell'autopsia ha reso sicuramente difficile, ma tuttavia non del tutto impossibile la partecipazione di un loro consulente di fiducia alle attività peritali. Inoltre, in merito all'imparzialità e indipendenza delle indagini, i ricorrenti originari non hanno dimostrato che il coinvolgimento, all'inizio delle indagini, di soggetti implicati nel caso abbia compromesso la gestione imparziale e indipendente dell'intera

attività investigativa successiva, che ha portato ad una definizione sul piano processuale comunque in tempi considerati complessivamente ragionevoli.

Ancora una volta divisa al suo interno,<sup>17</sup> la Corte di Strasburgo sembra quindi, da ultimo, aver ricondotto la sua precedente decisione entro i confini di un maggior rispetto delle conclusioni delle autorità giudiziarie nazionali, forse consapevole del fatto che il suo controllo in una materia delicata come quella relativa all'organizzazione e alla gestione delle politiche nazionali in materia di pubblica sicurezza deve necessariamente essere ispirato ad un rigoroso rispetto del margine di apprezzamento statale.

\* Professore di Diritto costituzionale, Università di Bologna – [tommaso.giupponi@unibo.it](mailto:tommaso.giupponi@unibo.it)

---

17 Si vedano le opinioni dissenzienti dei giudici Rozakis, Tulkens, Zupancic, Gyulumyan, Ziemele, Kalaydjieva, Karakas, relative sia agli aspetti sostanziali che a quelli procedurali.